



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI
E DEL PATROCINIO AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

Approvato con deliberazione consiliare n.29 dd. 29 giugno 2006.

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 – FINALITA’	PAG.3
Articolo 2 – MATERIA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.....	PAG.3
Articolo 3 – AMBITO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	PAG.3
Articolo 4 – DESTINATARI.....	PAG.3
Articolo 5 – INIZIATIVE DESTINATE ALLA BENEFICIENZA.....	PAG.4

TITOLO II – AREE DI INTERVENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Articolo 6 – AREE DI INTERVENTO.....	PAG.4
Articolo 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO.....	PAG.5
Articolo 8 – CRITERI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA.....	PAG.5
Articolo 9 – CRITERI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI, PROGETTI.....	PAG.6

TITOLO III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Articolo 10 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	PAG.6
Articolo 11 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE.....	PAG.7
Articolo 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	PAG.7
Articolo 13 – PUBBLICITA’ DELLE SOVVENZIONI	PAG.8
Articolo 14 – DECADENZE.....	PAG.8

TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE

Articolo 15 – INTERVENTI STRAORDINARI	PAG.9
Articolo 16 – INTERVENTI ECCEZIONALI.....	PAG.9
Articolo 17 – INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO.....	PAG.9

TITOLO V – PATROCINIO E COLLABORAZIONI AD INIZIATIVE, ATTIVITA’ O MANIFESTAZIONI

Articolo 18 – PATROCINIO DEL COMUNE.....	PAG.10
Articolo 19 – VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	PAG.10
Articolo 20 – ISTANZE DI PATROCINIO.....	PAG.10
Articolo 21 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO	PAG.11
Articolo 22 – COLLABORAZIONI.....	PAG.11

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’	PAG.11
Articolo 24 – FORME DI PUBBLICITA’.....	PAG.12
Glossario.....	PAG.13

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 - FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale di Grado, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene la nascita e l'attività delle diverse associazioni sul territorio per contribuire al miglioramento civile, sociale, culturale, spirituale ed economico della comunità locale.
2. Il Comune riconosce a tutte le associazioni l'autonomia e i diritti previsti dalla legge e dallo statuto comunale e mette a disposizione della comunità gli strumenti necessari a coinvolgerla nell'attività amministrativa, per concretizzare il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 - MATERIA DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO

1. Questo regolamento disciplina il modo in cui il Comune concede contributi, benefici economici e patrocinii ad associazioni, enti pubblici e privati con lo scopo di realizzare il principio di sussidiarietà e, quindi, in modo che i compiti siano distribuiti tra comune e associazioni.
2. La concessione di contributi ed altri benefici, di qualunque natura, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi), assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Articolo 3 - AMBITO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Questo regolamento riguarda:
 - a) i contributi per l'attività che abitualmente le associazioni svolgono nell'arco di un anno;
 - b) i finanziamenti per manifestazioni, progetti, interventi o iniziative;
 - c) i finanziamenti per le iniziative che le associazioni organizzano per conto o in collaborazione con il Comune;
 - d) i vantaggi economici che derivano dalla utilizzazione di servizi gratuiti o con tariffa agevolata;
 - e) i vantaggi economici che derivano dall'aver utilizzato prestazioni dei dipendenti comunali;
 - f) il patrocinio gratuito, che dimostra la stima dell'amministrazione nei confronti dell'iniziativa.

Articolo 4 - DESTINATARI

1. In base alle norme di questo regolamento, possono ricevere contributi o altre forme di finanziamento:
 - a) le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni, i Gruppi iscritti all'Albo dell'Associazione del Comune di Grado;
 - b) gli enti pubblici, quando svolgono attività a favore della popolazione comunale;

- c) gli enti privati, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni con personalità giuridica, per iniziative senza finalità di lucro, svolte principalmente a favore della popolazione del comune o che promuovano l'immagine della città.
2. La costituzione dell'associazione o del gruppo deve, comunque, risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti regolarmente sottoscritto almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune.
3. In casi particolari, l'attribuzione di benefici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati e associazioni, non residenti ma operanti nel Comune, per sostenere specifiche iniziative di interesse comunale o che ne coinvolgano il territorio o a favore di iniziative che abbiano rilievo di carattere provinciale, regionale o nazionale.
- E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo o beneficio economico a persone giuridiche o enti costituenti articolazione di partiti (art.4 L. 659 dd. 18.11.1981).

Articolo 5 - INIZIATIVE DESTINATE ALLA BENEFICENZA

Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, a sostegno di progetti di interesse generale, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima. Qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del Comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

TITOLO II - AREE DI INTERVENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Articolo 6 - AREE DI INTERVENTO

Il Comune può concedere finanziamenti in genere per sostenere questi settori di attività:

- a) **Area delle attività di utilità sociale e di aiuto alla persona:** comprendono iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita di singoli e/o di categorie di persone, alla tutela ed educazione della salute dei cittadini, allo sviluppo di pari opportunità, ad attività di prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, alla organizzazione dei servizi ed interventi di assistenza e sicurezza sociale.
- b) **Area delle attività culturali, educative, formative e dell'informazione:** comprendono iniziative finalizzate alla promozione delle varie forme di espressione della persona: artistica, letteraria, teatrale, musicale, mass mediale, ecc, all'educazione civica, umana e spirituale del cittadino, soprattutto dei giovani, alla promozione della pace e del sostegno dei diritti umani e civili, alla solidarietà, alla promozione della giustizia sociale, allo sviluppo della democrazia partecipata, all'educazione e formazione permanente degli adulti, alla promozione e coinvolgimento sociale e civile dell'anziano, alla diffusione e facilitazione all'accesso degli strumenti di informazione (libri, testi, banche dati, quotidiani e riviste, internet, ecc), alla realizzazione di incontri e scambi a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- c) **Area attività sportive e ricreative del tempo libero:** includono le attività che perseguono l'obiettivo di promuovere l'educazione e la formazione dei giovani attraverso lo sport, di favorire la pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale e le attività fisico-motorie che si svolgono in gruppo o in squadra nonchè l'attività sportivo-ricreativa del tempo libero;

- d) **Area della tutela dei valori e dei beni ecologici ed ambientali:** si riferiscono ad iniziative finalizzate alla protezione e valorizzazione della natura, alla salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale del territorio comunale, all'educazione alla raccolta, smaltimento differenziato e riciclaggio dei rifiuti, all'uso appropriato e sostenibile delle risorse naturali;
- e) **Area tutela dei valori e dei beni monumentali, storici, artistici e culturali locali:** finalizzata alla valorizzazione delle opere d'arte e delle bellezze monumentali presenti nel territorio comunale, alla promozione e diffusione della cultura, del dialetto e delle tradizioni locali, alla ricerca storica e di salvaguardia del patrimonio culturale locale, alla valorizzazione dell'identità storico-culturale delle frazioni;
- f) **Area della promozione turistica e dello sviluppo economico:** comprende iniziative finalizzate a promuovere l'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue caratteristiche paesaggistiche e ambientali, all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che promuovono le attività economiche e turistiche presenti nel territorio comunale, di iniziative di promozione e diffusione dei prodotti tipici locali e lo sviluppo del turismo sociale, della terza età e giovanile, promozione delle strutture economiche presenti nel territorio comunale.

Articolo 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

1. L'istruttoria delle domande di contributo viene effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o iniziativa oggetto del contributo con le relative risorse finanziarie.
2. Le istanze in regola con la documentazione, a seguito di istruttoria svolta dagli Uffici competenti, sono ammesse al riparto e la Giunta comunale valuta ogni singola istanza, stabilendo l'entità da assegnare agli aventi diritto a sua discrezione, in base al numero di domande pervenute, alle risorse a disposizione e secondo criteri di valutazione definiti annualmente in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con il quale la Giunta individua le aree che hanno priorità. In base a questo, stabilisce quali domande accogliere, quale importo assegnare, quali domande escludere e spiega i motivi delle proprie decisioni.

Articolo 8 - CRITERI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

1. I contributi concessi per l'attività ordinaria delle associazioni sono valutati sulla base della coerenza che tali attività hanno rispetto ai progetti o ai programmi dell'amministrazione. In questo modo, la concessione dei contributi è utile per concretizzare il principio di sussidiarietà.
2. L'importo del contributo eventualmente assegnato dipende da questi criteri:
 - a) la capacità dell'associazione di rappresentare la comunità. Per valutare questo aspetto, si considerano l'organizzazione, la presenza sul territorio e altri parametri, quali il numero degli iscritti che sono residenti in Comune e la partecipazione dei soci all'attività svolta;
 - b) condizioni particolari in cui si trova l'associazione, come ad esempio, nuova costituzione, periodo di difficoltà economica;
 - c) la partecipazione alle iniziative organizzate insieme da Comune e associazioni.
3. Tutte le proposte presentate sono confrontate tra loro. Se ci sono più proposte considerate meritevoli di sostegno, le risorse a disposizione sono distribuite cercando di soddisfare tutte le richieste.

Articolo 9- CRITERI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI, PROGETTI

1. La Giunta comunale assegna i contributi per la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti ad associazioni, enti pubblici, gruppi costituiti in comitati o fondazioni, tenendo conto di questi criteri:
 - a) il fatto che le iniziative rientrano nei settori che la Giunta ha considerato prioritari e li ha specificati in sede di approvazione del PEG;
 - b) l'utilità sociale dell'iniziativa e tipo di interessi coinvolti;
 - c) il fatto che l'iniziativa proposta completa o arricchisce il programma stabilito dall'amministrazione;
 - d) il fatto che l'iniziativa coinvolge la comunità locale; sono considerate con grande favore le iniziative nelle frazioni, compatibilmente con le risorse disponibili;
 - e) rapporto tra quanto si prevede di spendere e quanto si prevede di ottenere;
 - f) il fatto che precedenti iniziative hanno avuto risultati positivi;
 - g) il fatto che l'iniziativa è un completamento del programma offerto nel territorio comunale;
 - h) il numero delle persone interessate e la durata dell'iniziativa;
 - i) l'importo di altri eventuali finanziamenti pubblici e privati concessi alla stessa iniziativa.
2. Ai fini della distribuzione delle risorse a disposizione. le proposte saranno confrontate tra loro.
3. Le risorse sono utilizzate soprattutto per finanziare iniziative progettate e organizzate da più associazioni insieme.

TITOLO III - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Articolo 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al presente regolamento dovranno essere presentate al Protocollo del Comune.
2. Il termine per la presentazione delle domande per **l'attività ordinaria annuale** è il 30 giugno di ogni anno solare.
Nel caso di specifiche, particolari iniziative o **manifestazioni di carattere straordinario**, ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Giunta comunale, la domanda di contributo potrà essere presentata anche oltre tale termine e comunque, di norma, 40 giorni prima della data prevista per evento.
- 3 Le domande, formulate secondo l'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali e sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno contenere:
 - a) denominazione e sede dell'Ente, istituzione o associazione. relativo codice fiscale o partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata breve relazione del tipo di iniziativa o di attività oggetto della richiesta di contributo;
 - c) indicazione dei costi preventivati e di eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici ed indicazione del contributo richiesto;
 - d) importo del contributo richiesto;
 - e) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in cui si chiede il contributo, qualora il contributo richiesto sia superiore ad € 500,00;
 - f) la dichiarazione che l'associazione che fa la richiesta non è un partito politico, né un ramo di un partito politico (così come richiesto dall'art. 7 della Legge 02 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659);

- g) se l'associazione svolge principalmente od esclusivamente un'attività imprenditoriale o di natura commerciale.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni alla domanda.

Articolo 11 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Le risorse sono destinate di preferenza alle iniziative promosse dal Comune e a quelle organizzate da associazioni di cui il Comune fa parte.
2. In genere, nello stesso anno un'associazione non può ricevere contributi sia per l'attività che per le iniziative, tranne in casi straordinari adeguatamente motivati e documentati. In ogni caso, l'assegnazione di una qualsiasi forma di finanziamento non comporta il reiterarsi automatico di tale finanziamento negli anni successivi.
3. Il Comune non ha alcun tipo di responsabilità, né per l'attività ordinaria svolta dalle associazioni che ricevono il contributo, né per l'organizzazione e svolgimento di iniziative, manifestazioni e progetti a cui ha concesso finanziamenti.
4. Il Comune non entra mai a far parte dei rapporti che si creano tra le associazioni che hanno ricevuto contributi ed altri soggetti estranei.
5. Le associazioni non possono chiedere un ulteriore contributo per coprire le spese di ospitalità e rappresentanza da sostenere per l'organizzazione delle iniziative.
6. Nei preventivi di spesa presentati al Comune non vanno indicati:
 - a) il lavoro e i servizi svolti da tutti quelli che collaborano volontariamente all'iniziativa o attività;
 - b) le spese per l'uso di materiale, attrezzature o impianti già a disposizione dell'associazione o che comunque, sono messi a disposizione gratuitamente.Queste voci, infatti, non possono essere finanziate da contributi comunali.
7. Chi riceve un contributo dal Comune deve evidenziare che l'iniziativa o l'attività è realizzata con la partecipazione del Comune indicando nel materiale a stampa e promozionale **“con il sostegno del Comune di Grado”**.

Articolo 12 - RENDICONTAZIONE e LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il pagamento dei contributi avviene entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si asserisce che l'iniziativa o l'attività sia stata realizzata per le finalità per le quali è stato concesso il contributo e che dall'introito stesso non si realizzano utili o vantaggi personali del beneficiario e dei suoi congiunti o di soci o dipendenti dell'ente beneficiario, in quanto il contributo serve a coprire i costi sostenuti per realizzare l'iniziativa o a sostegno dell'attività istituzionale.
2. In caso di contributi concessi per iniziative o manifestazioni, a conclusione delle stesse, e comunque **entro 90 giorni** dalla effettuazione della iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposita sintetica relazione con l'indicazione delle uscite e delle entrate.
3. In particolare le spese a cui i contributi sono destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.). Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione cancellata. Dovranno pure essere restituite le spese non documentate da idonee pezze giustificative.
4. I soggetti a cui sono stati concessi contributi ordinari per l'attività sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, **entro il 30 aprile** dell'anno successivo, una relazione sull'attività

effettuata ed il bilancio consuntivo o un prospetto riepilogativo con le entrate e le uscite dell'anno cui si riferisce il contributo.

5. I contributi erogati nel settore della solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.

6. La mancata presentazione della documentazione a rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per l'anno successivo.

7. Qualora il Comune di Grado risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

8. In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni di interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso soggetti o popolazioni colpite da gravi eventi o calamità, la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute.

Articolo 13 - PUBBLICITA' DELLE SOVVENZIONI

1. In qualunque momento, seguendo le regole stabilite dal regolamento sull'accesso agli atti, i cittadini possono vedere e chiedere copia degli atti con i quali l'amministrazione ha concesso contributi economici ad enti e associazioni. Gli atti che concedono contributi sono anche pubblicati all'albo pretorio del Comune per il tempo richiesto dalla legge.

2. Per assicurare la massima trasparenza, il Comune ogni anno predispone l'albo che riporta i soggetti ai quali sono stati erogati finanziamenti (chiamato "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica") nonché tutti coloro che hanno ricevuto contributi, sotto qualsiasi forma, regolati da questo regolamento.

L'albo è aggiornato dagli uffici competenti e indica:

- a) Cognome e nome (se possibile), oppure la denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda che ha ricevuto il contributo;
- b) tipo di finanziamento concesso;
- c) articolo di legge o di regolamento, in base al quale la concessione è avvenuta;
- d) importo concesso.

Articolo 14 - DECADENZE

1. Il soggetto cui è stato assegnato un contributo perde il diritto di ottenerlo se si verifica una di queste condizioni:

- a) l'iniziativa o l'attività per la quale il contributo è stato richiesto non è stata realizzata;
- b) la documentazione del rendiconto non è stata presentata nei termini fissati dal regolamento e non è stata richiesta una giustificata proroga dei termini;
- c) il programma dell'iniziativa è stato cambiato senza chiedere prima l'autorizzazione all'amministrazione;
- d) il comportamento del soggetto che ha ricevuto il contributo è in contrasto con i programmi e le finalità dell'amministrazione comunale;
- e) non sono state eseguite le prestazioni previste da un eventuale contratto tra comune e associazione.

2. Se l'iniziativa non è stata realizzata per motivi non imputabili all'associazione, l'amministrazione può concedere un contributo che copra al massimo il 90% delle spese sostenute.
3. Se l'iniziativa è stata realizzata solo in parte oppure la spesa è stata minore di quella prevista, l'importo del contributo è ricalcolato.
4. La liquidazione del contributo è sospesa quando si presentano situazioni che richiedono chiarimenti e la concessione del contributo può anche essere revocata in caso di irregolarità. Per recuperare le somme già versate si osservano le norme di legge.

TITOLO IV PROVVIDENZE IMVERSE

Articolo 15 - INTERVENTI STRAORDINARI

La Giunta può concedere un contributo a iniziative e manifestazioni straordinarie, che si svolgono nel territorio comunale e che per loro natura non possono essere previste in modo dettagliato dal regolamento, quando sono ritenute di indiscutibile vantaggio e interesse per la comunità. Le modalità di concessione del contributo sono fissate dalla Giunta.

Articolo 16 - INTERVENTI ECCEZIONALI

La Giunta può concedere contributi eccezionali anche a favore di enti, pubblici o privati, che non hanno una sede nel territorio comunale, per sostenere:

- a) iniziative di solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità;
- b) iniziative i cui valori culturali, sociali e morali rivestano particolare significato per la comunità gradese.

Articolo 17 - INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

1. Sono esercitate dal Comune le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, così come previsto dall'art. 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n 10.
2. I criteri per la concessione dei sussidi individuali (criteri concernenti la valutazione delle condizioni reddituali, familiari, personali, scolastiche dei richiedenti) sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale tenendo conto dei fondi disponibili in bilancio.
3. Annualmente la Giunta comunale potrà, in base alle disponibilità di bilancio, istituire una o più borse di studio per gli studenti delle scuole superiori residenti nel Comune e/o frequentanti scuole secondarie di 2° grado site sul territorio comunale. Il requisito di ammissione delle istanze sarà esclusivamente quello dell'eccellenza dei risultati scolastici a prescindere dal reddito familiare. La votazione richiesta sarà individuata dalla Giunta.
4. Le erogazioni derivanti da borse di studio sono cumulabili ad eventuali contributi assegnati per l'acquisto di libri di testo e/o per il trasporto scolastico.
5. I sussidi per l'acquisto dei libri di testo e le erogazioni derivanti da borse di studio sono esclusi dall'inserimento nell'albo dei beneficiari di cui al DPR 118/2000.

TITOLO V - PATROCINIO E COLLABORAZIONI AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Articolo 18- PATROCINIO DEL COMUNE

1. Il Comune, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.
2. Per Patrocinio si intende il formale riconoscimento del valore della manifestazione nell'interesse della cittadinanza, con la facoltà del patrocinato di utilizzare il nome e lo stemma del Comune su tutta la documentazione inerente la manifestazione patrocinata.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti anche fuori del Comune di Grado che lo richiedano.

Articolo 19 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che lo richiedano:
 - a) concessione agevolata dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b) riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge;
 - c) spedizione di inviti sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
 - d) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
 - e) posizionamento di attrezzature, palchi, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
 - f) uso di piazze vie o spazi pubblici in genere (fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

Articolo 20 - ISTANZE DI PATROCINIO

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella pianificazione della sua attività.
Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 19 devono essere indirizzate al Sindaco ed essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione.
Nelle domande dovranno essere indicate:
 - a) le date approssimative di realizzazione
 - b) il genere d'iniziativa
 - c) eventuali partners e/o sponsor
 - d) le modalità di utilizzo del logo del Comune (materiale a stampa, pubblicità etc.)
 - e) la tipologia di collaborazione richiesta all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.

Articolo 21- CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio del Comune, la cui richiesta è istruita dai competenti Servizi, è concesso dal Sindaco; è invece funzione della Giunta comunale esaminare la domanda e deliberare nel merito qualora venga richiesto anche l'uso di locali a tariffa agevolata con conseguente minor entrata per l'Ente.

Il Sindaco o gli Assessori possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri oggetti di valore modesto, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro, La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Grado".

Articolo 22- COLLABORAZIONI

1. Il Comune di Grado può collaborare con i soggetti di cui all'art. 5 all'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante prestigio.

2. La proposta di collaborazione, presentata dal richiedente, dovrà contenere una precisa descrizione dell'iniziativa che si propone ed il bilancio preventivo dettagliato dal quale risulti esplicitamente l'intervento proprio, quello richiesto all'Ente e gli impegni di eventuali altri soggetti coinvolti.

3. La collaborazione dell'ente potrà estrinsecarsi anche mediante la messa a disposizione delle strutture ed attrezzature comunali.

4. E' ammessa la collaborazione per iniziative che prevedono entrate derivanti dal pagamento di biglietti d'ingresso, quote d'iscrizione, sponsor, ecc. Potrà essere concordato che gli introiti siano incamerati dal coorganizzatore a parziale copertura dei costi di organizzazione dell'iniziativa. Il soggetto proponente dovrà presentare, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una relazione finale contenente il bilancio consuntivo distinto in voci di entrata ed uscita sottoscritta dal legale rappresentante. Il rendiconto sarà valutato per eventuali future collaborazioni.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa deliberazione di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria e l'URP.

Articolo 24 - FORME DI PUBBLICITA'

L'elenco relativo ai contributi, benefici e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1 – comma 1 del DPR 7 aprile 2000, n. 118 che dovrà essere aggiornato dagli uffici competenti entro il 30 aprile di ogni anno.

La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato DPR.

GLOSSARIO

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: è un modo di distribuire i compiti e le funzioni tra i diversi soggetti che rappresentano in vario modo i cittadini (Stato – Regioni - Province e Comuni - Associazioni). Lo scopo è di fare in modo che i compiti siano svolti dal soggetto che meglio è in grado di raggiungere l'obiettivo.

In particolare, si parla di *sussidiarietà verticale* per indicare la ripartizione tra diversi livelli di governo (stato regione - enti locali); si parla, invece, di *sussidiarietà orizzontale* per indicare la ripartizione di competenze tra la pubblica amministrazione in genere e le associazioni private.

CONTRIBUTI: il regolamento parla genericamente di contributi, ma tecnicamente si può distinguere in:

CONTRIBUTO: somma di denaro o opera offerta per il raggiungimento di un fine.

SOVVENZIONE: sostegno economico a vantaggio di enti, istituti, organizzazioni varie che svolgono attività di pubblica utilità.

PROVVIDENZA: misura economica a favore di determinate categorie che si trovano in particolari condizioni di necessità.

FINANZIAMENTO: somma di danaro concessa a sostegno di un'attività, di una impresa.

VANTAGGIO ECONOMICO: si riferisce all'utilizzo occasionale di beni mobili o immobili di proprietà comunale (o di cui comunque l'ente ha la disponibilità), o all'utilizzo di servizi gratuiti o a tariffa agevolata, oppure all'utilizzo di prestazioni di lavoro di dipendenti comunali.

ASSOCIAZIONI: il regolamento parla genericamente di associazioni, ma tecnicamente si distingue tra:

ASSOCIAZIONE: è un ente in cui persone e beni si riuniscono e si organizzano per perseguire uno scopo di natura ideale e non economico. Tra gli elementi che caratterizzano le associazioni prevale quello delle persone.

FONDAZIONE: è un ente che si caratterizza per il fatto di avere un patrimonio vincolato ad uno scopo. E' composto da persone, oltre che da beni, ma in questo caso l'elemento che caratterizza le fondazioni è il patrimonio.

GRUPPO o COMITATO: è un gruppo di persone che mette insieme mezzi per il raggiungimento di uno scopo, di regola di pubblica utilità, e per fare questo cerca contributi attraverso sottoscrizioni pubbliche ed inviti ad offrire. Ai fini del Regolamento i gruppi o comitati devono costituirsi e dotarsi di un codice fiscale a nome del gruppo o del comitato.

PERSONA GIURIDICA: si tratta di un ente (come un'associazione o una fondazione) composta da persone o beni a cui l'ordinamento riconosce specifici poteri e capacità. Enti come le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica attraverso un atto che si chiama "riconoscimento".

IMPRESA: l'impresa è un'attività organizzata in modo coordinato e continuativo per il conseguimento di uno scopo valutabile economicamente e che consiste nella produzione o scambio di beni o di servizi

ALBO PRETORIO: o albo comunale; è una bacheca o vetrina esposta al pubblico su cui vengono affissi avvisi e documenti ufficiali.

PATROCINIO: sostegno. dichiarazione di apprezzamento.

REDDITO: genericamente, è l'insieme delle entrate di un soggetto, realizzate in un determinato arco di tempo, e può derivare o da attività economica (produzione o scambio di beni o servizi), o da rendite e interessi da capitali, o dal godimento di pensioni.